

I diritti del socio nelle società di capitali, prima dell'assemblea e nel corso della stessa

avv. Alessandro Cainelli
Caffi Maroncelli e Associati
Partner

La richiesta di convocazione dell'assemblea nella S.p.a.

(art. 2367 c.c.)

- **Legittimati attivi:** soci che rappresentano almeno 1/10 del capitale sociale o la minore percentuale prevista dallo statuto
 - base di calcolo: azioni con diritto di voto sugli argomenti indicati nella richiesta di convocazione (Pasquariello, Fiorio, Ponti-Panella);
 - diritto statutariamente riconoscibile anche al singolo socio.
- **Oggetto:** la richiesta deve contenere gli argomenti da trattare che devono rientrare nella competenza dell'assemblea, essere leciti e possibili; non deve essere motivata
 - secondo una dottrina (Bitonto) la medesima percentuale di soci ha il diritto di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea già convocata.

...segue

- **Limiti:** la convocazione non è ammessa

1. per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge,

- su proposta degli amministratori

- o sulla base di un progetto

- o di una relazione da essi predisposta;

2. per argomenti vertenti su argomenti *contra lege* o impossibili o estranei alla competenza dell'assemblea;

3. per richieste ispirate al mero intento di disturbo;

4. per richieste pretestuose o che possano con probabilità dare vita a situazioni e deliberazioni capaci di recare danno alla società.

...segue:

- **Rimedi per la mancata, ingiustificata convocazione "senza ritardo" dell'assemblea da parte dell'organo amministrativo:**

- intervento surrogatorio del collegio sindacale (art. 2406, comma 1, c.c.);
- intervento surrogatorio del Tribunale (art. 2367, comma 2, c.c. – art. 25 e ss. D.Lgs. 5/2003);
- sanzione amministrativa pecuniaria a carico degli amministratori e dei sindaci (art. 2631 c.c.);
- revoca giudiziale degli amministratori per grave irregolarità amministrativa (art. 2409, comma 4, c.c.);
- azione sociale di responsabilità e/o revoca per giusta causa (art. 2393bis e 2383, comma 3, c.c.).

La convocazione diretta dell'assemblea da parte dei soci di S.r.l.

Problema: alle S.r.l. si applica per analogia l'art. 2367 c.c. o è sufficiente l'art. 2479 c.c.?

Art. 2367	Art. 2479
<ul style="list-style-type: none">• legittimati: 10 % del capitale sociale;• convocazione mediata dal c.d.a., c.d.s. o dal Tribunale.	<ul style="list-style-type: none">• legittimati: 1/3 del capitale sociale;• convocazione diretta.

La convocazione diretta dell'assemblea da parte dei soci di S.r.l.

Secondo la Dottrina e la Giurisprudenza prevalenti:

- *“Nel caso in cui manchi il soggetto legittimato alla convocazione dell'assemblea, i soggetti che hanno il potere di sottoporre ai soci determinate questioni da deliberare hanno anche il potere di convocare la relativa assemblea, ovvero di determinare la volontà dei soci sull'argomento posto in discussione negli altri modi previsti e nella fattispecie anche sull'argomento della nomina del nuovo organo amministrativo. Alla situazione di mancanza di soggetto legittimato alla convocazione è equiparabile l'inerzia dell'amministratore pur sollecitato”* (così Trib. Milano, 12.3.2007; conformi Trib. Trani, 6.3.2007; Trib. Bologna, 21.10.2004; Trib. Roma, 30.11.2004; Trib. Milano, 14.1.2005; Abriani-Maltoni, Salafia, Magliulo, Vaira).
- Argomenti:
 - autosufficienza della normativa sulla S.r.l.;
 - applicazione dell'art. 2479 c.c. (1/3 del capitale sociale, non derogabile in *peius*).

...contra

Dottrina e Giurisprudenza minoritarie:

“Se l'amministratore di una s.r.l. rifiuta ingiustificatamente di convocare l'assemblea, i soci possono ottenerne la convocazione con decreto del Tribunale, ai sensi del novellato art. 2367 c.c., applicabile per analogia” (così Trib. Napoli, 10 febbraio 2005; Trib. Milano, 23 maggio 2005; Pecoraro, Di Girolamo).

La richiesta di rinvio dell'assemblea per carenza di informazione

- Nelle S.p.a.: art. 2374 c.c.

"I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni. Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto".

- il diritto al rinvio prescinde dal riscontro di una situazione obiettiva di un difetto di informazione; il mancato differimento rende annullabile ex art. 2377 c.c. la delibera (Trib. Milano, 25.8.2006).

- Nelle S.r.l.

- inapplicabilità dell'art. 2374 c.c.;

- annullabilità delle delibere assunte senza che i soci fossero debitamente informati o esorbitanti rispetto all'ordine del giorno indicato nella convocazione (art. 2479 ter c.c.).

Contenuto e completezza del verbale nella S.p.a.

Il verbale deve contenere (art. 2375, comma 1, c.c.):

- la data in cui si è svolta l'assemblea;
- l'identità dei partecipanti, eventualmente in allegato;
- il capitale rappresentato da ciascun partecipante;
- le modalità e il risultato delle votazioni avvenute in corso di assemblea;
- le generalità dei soci favorevoli astenuti o contrari, eventualmente in allegato;
- la sottoscrizione del presidente e del segretario se redatto per atto privato o dal notaio se redatto per atto pubblico.

La verbalizzazione degli interventi dei soci

- I soci intervenuti possono esigere che il verbalizzante riassume nel verbale le loro dichiarazioni, sempre che siano pertinenti all'ordine del giorno, MA:
 - i soci non hanno diritto a veder riportate per intero le loro dichiarazioni (mass. Comitato Notarile Triveneto 2004 H.B.9);
 - è valido il verbale in cui non sono stati riassunti i rilievi di un socio che ne aveva fatto richiesta poiché essi emergevano dalla risposta data da un altro socio (Trib. Rimini 11.10.73);
 - il verbalizzante, valutando la pertinenza, può legittimamente non riassumere le dichiarazioni non pertinenti anche se nel corso dell'assemblea i soci hanno espressamente richiesto che esse fossero riportate nel verbale (mass. Comitato Notarile Triveneto 2005 H.B.10).

Assenza di rimedi attribuiti al socio a fronte della lesione del diritto alla verbalizzazione degli interventi



Art. 2377, comma 5, n. 3, c.c.

“La deliberazione non può essere annullata (...) per l'incompletezza o l'inesattezza del verbale, salvo che impediscano l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione”.